

PAGHE E CONTRIBUTIdi **BARBARA GARBELLI****Parità di genere: esonero contributivo per le imprese più virtuose**

Il 30.04.2024 è il termine ultimo per la presentazione della domanda di esonero contributivo per le aziende private in possesso della certificazione della parità di genere.

Il sistema della certificazione di parità genere è uno dei pilasti su cui si fondano le **politiche ESG**, acronimo di *Environmental, Social e Governance*, ossia quelle politiche rivolte alla tutela dell'ambiente, al rispetto dei diritti umani e della trasparenza nell'attività di amministrazione e di direzione aziendale. All'interno dei luoghi di lavoro, le imprese che adottano reali misure per ridurre il **divario di genere** possono ritenersi virtuose ed accedere a meccanismi premiali quali ad esempio l'esonero contributivo. Il livello di maturità raggiunto dalle imprese in materia di inclusione viene misurato, valutato e rendicontato in ordine a 6 aree attraverso appositi KPI (*Key Performance Indicator*): cultura e strategia; governance; processo HR; opportunità di crescita in azienda neutrali per genere; equità remunerativa per genere; tutela della genitorialità e conciliazione vita - lavoro. Nel messaggio Inps 21.12.2023, n. 4614 vengono indicate le **modalità di richiesta** e i **requisiti di spettanza dell'esonero contributivo** per i datori di lavoro in possesso della certificazione, a condizione che l'abbiano eseguita entro il 31.12.2023. Alle aziende in possesso dei requisiti spetta l'esonero dal versamento nella misura dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui. Nella domanda occorre indicare i dati seguenti, in riferimento al periodo di validità della certificazione di parità di genere: retribuzione media mensile globale stimata; aliquota datoriale media per la contribuzione; forza aziendale media stimata; periodo di validità della certificazione di parità di genere; dichiarazione sostitutiva relativa al possesso della certificazione di parità di genere.

Le domande correttamente inviate rimarranno nello stato di *"trasmessa"* fino alla data di elaborazione massiva e cioè il 30.04 del corrente anno. In seguito all'acquisizione delle istanze seguirà una fase di elaborazione e all'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) *"4R"*.

E' utile ricordare che le aziende che occupano alle loro dipendenze **più di 50 dipendenti** hanno l'obbligo di redigere ogni 2 anni un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Il rapporto deve essere redatto in relazione al complesso delle unità produttive e in relazione a ciascuna unità produttiva dove prestano attività più di 50 lavoratori. Le aziende che hanno alle proprie dipendenze **fino a 50 lavoratori** possono redigere il rapporto su base volontaria. Il rapporto contiene una serie di informazioni e dati: assunzioni; formazione; promozione professionale; livelli; passaggi di categoria o di qualifica; fenomeni di mobilità; intervento della cassa integrazione guadagni; licenziamenti; prepensionamenti e pensionamenti; retribuzione effettivamente corrisposta.

Il termine per la **trasmissione telematica** è fissato al 30.04 dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio (entro il 30.04.2024 dovrà essere presentato il modello relativo agli **anni 2022-2023**). Copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa telematicamente anche alle RSA. Con riferimento all'apparato sanzionatorio si prospettano 3 ipotesi: rapporto non trasmesso nei termini previsti: l'azienda viene invitata a provvedervi entro 60 giorni e in caso di inottemperanza si applica la sanzione da 515 a 2.580 euro; rapporto non trasmesso con inottemperanza oltre i 12 mesi: viene disposta la sospensione dai benefici contributivi per 1 anno; rapporto mendace o incompleto: si applica una sanzione da 1.000 a 5.000 euro